



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2651 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda determinati criteri per compilare l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio e dei prodotti ad alto rischio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 7, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce disposizioni relative ai controlli sugli operatori nei paesi terzi svolti dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e fissa le norme relative alle verifiche delle partite destinate all'importazione nell'Unione che devono essere svolte da parte di tali autorità di controllo e organismi di controllo.
- (2) Conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 i prodotti ad alto rischio provenienti da paesi terzi devono essere elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 sulla base di una selezione effettuata dopo casi di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l'integrità dei prodotti biologici o in conversione o la loro produzione.
- (3) L'elenco dei prodotti ad alto rischio può pertanto essere attualmente compilato soltanto sulla base di casi accertati di non conformità che compromettono l'integrità dei prodotti biologici o in conversione in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione.
- (4) L'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che la Commissione può adottare atti di esecuzione per garantire l'applicazione delle misure da adottare in relazione sia ai casi di non conformità accertata che sospetta.
- (5) Un prodotto biologico o in conversione specifico e il suo paese terzo di origine dovrebbero essere inseriti nell'elenco dei prodotti ad alto rischio se tale prodotto è stato coinvolto in casi di non conformità gravi, critiche o ripetute al regolamento (UE) 2018/848 e se tali casi sono stati accertati dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo come non conformità che compromettono l'integrità del prodotto. L'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1698 stabilisce i criteri per classificare una non conformità come grave, critica o ripetuta.
- (6) Molti casi sospetti di non conformità che compromettono l'integrità dei prodotti biologici o in conversione non sono mai accertati. Il motivo è che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo che svolge un'indagine nel paese terzo interessato previa notifica da parte di uno Stato membro nel Sistema informativo sull'agricoltura biologica (OFIS) non è in grado di comprovare i casi a causa della mancanza di informazioni sufficienti sulla fonte o sulla causa della contaminazione, nonostante persista comunque il sospetto.
- (7) È pertanto opportuno che i prodotti ad alto rischio e i paesi terzi di cui sono originari siano elencati sulla base di una selezione effettuata dopo casi di non conformità gravi, critiche o ripetute, accertate e sospette, che compromettono l'integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj).

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/1698,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1698

L'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Elenco dei paesi terzi ad alto rischio e dei prodotti ad alto rischio

I prodotti ad alto rischio e i paesi terzi di cui sono originari sono elencati, unitamente alle percentuali di partite di tali prodotti da sottoporre a controlli di identità e fisici e campionamento da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dei paesi terzi in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 sulla base di una selezione effettuata a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l'integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione, o in caso di sospetto di tali non conformità.

Le percentuali di cui al primo comma possono essere inferiori al 100 % e possono, per lo stesso prodotto, essere diverse per i controlli effettuati dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo dei paesi terzi.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN